

Il Fondo di Garanzia agevola la ridefinizione dell'indebitamento alle PMI

Il decreto "Cura Italia" mette in campo, sin dalla sua entrata in vigore, interventi efficaci a sostegno dei fabbisogni aziendali di cassa

/ Fabio ANDREOLI e Michele BANA

Il DL [18/2020](#) è intervenuto in favore delle PMI, così come definite dalla Raccomandazione europea [2003/361/Ce](#), rafforzando le misure di **accesso al credito** volte a contrastare gli effetti negativi che sono stati innescati dal virus COVID-19 sull'economia nazionale e che, inevitabilmente, genereranno una carenza di **liquidità** per il settore produttivo del nostro Paese. A questo proposito, la [Relazione tecnica](#) all'art. 49 del DL afferma che, "al fine di assicurare un'immediata applicazione delle suddette misure, si è fatto riferimento a uno strumento – il Fondo di Garanzia delle PMI – attivo e conosciuto su tutto il territorio nazionale".

Gli interventi adottati dal Fondo Centrale di Garanzia a sostegno delle PMI – in deroga rispetto alle Disposizioni Operative del Fondo attualmente in vigore, e in aderenza ai contenuti della circolare n. [8](#) del 19 marzo 2020, emanata congiuntamente da Mediocredito centrale e Invitalia – sono molteplici.

In primo luogo, la gratuità della garanzia del Fondo, attraverso la **sospensione** dell'obbligo di versamento delle commissioni, che genera un conseguente minor costo del credito per le PMI: a ciò si aggiunga l'**innalzamento** dell'importo massimo garantito per singola società a 5 milioni di euro (rispetto all'attuale limite massimo pari a 2,5 mln), al fine di incrementare la capacità di garanzia anche alle imprese che, secondo i limiti fino a ora vigenti, avevano già esaurito il plafond disponibile e necessitano di ulteriori finanziamenti a sostegno dell'attività produttiva.

È stato, inoltre, stabilito l'aumento delle percentuali massime di garanzia (80% in via diretta e 90% in riassicurazione/controgaranzia) per **tutte** le tipologie di operazioni di finanziamento, per un importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni.

Tra i principali interventi, vi è pure l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di **rinegoziazione** del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo oggetto di rinegoziazione. In tal senso, la circolare n. [8/2020](#) ha previsto che la disposizione si applichi esclusivamente con riguardo alle operazioni finanziarie finalizzate all'**estinzione** dei finanziamenti (rinegoziazione dei finanziamenti e/o consolidamento delle passività a breve termine) già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario che non siano già garantiti dal Fondo.

Un'altra misura agevolativa è rappresentata dall'**allungamento automatico**, per il medesimo periodo, della

garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, sia prevista per norma (cioè convenzione ABI 2020 ovvero *ex art. 56* del DL 18/2020) che su base volontaria, in connessione con gli effetti economico-finanziari negativi derivanti dalla diffusione del COVID-19. Sul punto, la suddetta circolare ha stabilito che l'allungamento delle garanzie si applica anche alle imprese che abbiano posizioni classificate dal sistema bancario come non-performing, e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di **90 giorni**.

Un ulteriore beneficio fruibile dalle PMI è costituito dalla **sospensione** della verifica del modulo "**andamentale**", ai fini dell'ammissione della garanzia alle operazioni di finanziamento, che trova il suo fondamento nell'esigenza eccezionale di non escludere dall'accesso al credito le imprese che registrano, o potranno prossimamente accusare, tensioni col sistema bancario in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in corso (classificazioni bancarie come "scaduti" o "sconfiniti").

Con riferimento alla presente agevolazione, la circolare n. [8/2020](#) ha chiarito che i soggetti richiedenti – seppur al solo fine di consentire al Fondo un'adeguata valutazione degli accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio – dovranno comunque trasmettere i dati andamentali desumibili, anche in via automatica, dalla Centrale dei rischi.

Misure fruibili per la durata di nove mesi

Le suddette misure saranno fruibili dalle PMI per la durata di **9 mesi** a decorrere dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del DL 18/2020, a esclusione di quelle imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili", ai sensi del § 2, Parte B della circolare n. [272](#) del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni.

I citati interventi sono da accogliere senza dubbio con favore, in quanto idonei a consentire alle aziende del nostro tessuto produttivo di ridurre le conseguenze negative di una prossima e inevitabile situazione di tensione finanziaria, anche se non si può non evidenziare come tali misure – per diventare **realmente efficaci** – debbano essere agevolate da parte del sistema bancario (nonché dalla autorità di vigilanza), evitando ogni appesantimento burocratico e ostacolo "tecnico" connesso alla valutazione e alla classificazione delle singole esposizioni.